**Atti Parlamentari — 115 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA —**

**ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 2017 — N. 833**

La Camera, premesso che:

il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato lo stato di dissesto per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca;

il decreto in esame ha l’intento dichiarato di agevolare – con disposizioni urgenti – la liquidazione coatta amministrativa delle due banche e di garantire continuità nel sostegno al credito alle famiglie e alle imprese del Veneto;

si dispone la vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente già individuato, con procedura selettiva – in Intesa Sanpaolo, a cui viene trasferito il personale delle due banche in liquidazione;

con interventi a carico dello Stato, allo scopo di garantire continuità di accesso al credito a famiglie e delle imprese, di proteggere il risparmio e di favorire la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, si dispone una consistente iniezione di liquidità, e la concessione di garanzie statali;

ai creditori subordinati delle banche – investitori cosiddetti retail – si prevede un ristoro, a carico del Fondo interbancario tutela dei depositanti, analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015;

la liquidazione delle due banche ha un forte impatto sull’economia reale del Veneto: per questo la procedura di liquidazione coatta amministrativa avviata dal Governo a norma degli articoli 80-95 del Testo unico bancario prevede contestualmente misure di aiuto pubblico, per evitare che la crisi delle banche si trasformi in una grave crisi economica e sociale di una delle aree più sviluppate del Paese;

il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, nel contesto della speciale procedura d’insolvenza regolata dal decreto in esame, il 25 giugno scorso è stato approvato dalla Commissione europea perché ritenuto coerente con la disciplina in materia di aiuti di Stato al settore bancario; da notare che sia le garanzie che gli apporti di capitale sono coperti dai crediti di rango più elevato (senior) vantati dallo Stato sulle attività comprese nella massa fallimentare;

sin dall’aprile del 2016 una nota tecnica di Banca d’Italia ha messo in evidenza gravi irregolarità nella gestione delle due banche, in particolare nella determinazione del prezzo delle azioni e nei finanziamenti concessi dalle banche alla clientela, condizionati alla sottoscrizione delle azioni delle medesime banche; come noto le azioni acquistate grazie ad un finanziamento della banca emittente non possono essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza, che essendo essenzialmente destinato ad assorbire eventuali perdite, deve essere costituito da risorse sicure e non da azioni acquistate con finanziamenti che potrebbero non essere rimborsati;

nel corso del 2014 era emerso che la Banca Popolare di Vicenza riacquistava azioni proprie senza aver prima richiesto l’autorizzazione alla Vigilanza di Bankitalia; la situazione patrimoniale della Banca, nel contempo, era gravemente compromessa dal deterioramento del portafoglio creditizio, che ha reso necessarie 1,3 miliardi di euro di rettifiche di valore nel bilancio 2015 (con un incremento del 54 per cento rispetto all’anno precedente);

la trasformazione in S.p.A, nel marzo del 2016, nonostante l’aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro, ha fatto emergere una rilevante svalutazione delle azioni, il cui valore è passato dai 62,50 euro nel 2014 (con l’approvazione del bilancio 2013) ai 6,3 euro del febbraio 2016; l’intervento del Fondo Atlante nell’aprile del 2016, con un nuovo aumento di capitale, ha comportato l’ulteriore abbassamento del prezzo dell’azione a 10 centesimi di euro;

nel gennaio 2017, con un’iniziativa di conciliazione transattiva rivolta agli azionisti stimati pari a circa 94.000 soggetti – che hanno investito in azioni Banca Popolare di Vicenza negli ultimi 10 anni è stata proposta un’offerta pubblica di transazione con un riconoscimento economico pari a 9 euro per ogni azione acquistata tramite una banca del Gruppo Banca Popolare di Vicenza dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2016, al netto delle vendite; tale indennizzo è stato condizionato alla rinuncia a qualsiasi pretesa da parte dell’azionista in relazione all’investimento (o al mancato disinvestimento) di titoli azionari Banca Popolare di Vicenza, che restavano in proprietà dell’azionista; contestualmente Banca Popolare di Vicenza ha costituito un fondo di 30 milioni di euro, a sostegno degli azionisti versanti in condizioni disagiate, a causa dell’impoverimento e del grave disagio sociale che ha coinvolto alcuni azionisti risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza; da notare che il fondo era riservato esclusivamente agli azionisti rientranti nel perimetro dell’Offerta di Transazione e che avessero rinunciato ad azioni risarcitorie;

all’Offerta di Transazione, scaduta il 28 marzo scorso, hanno aderito 66.770 azionisti – pari al 71,9 per cento del totale –;

nel febbraio 2017 Banca Popolare di Vicenza ha ottenuto garanzia dello Stato su nuove emissioni obbligazionarie con il decreto-legge n. 237 del 2016, che ha disposto misure di ricapitalizzazione precauzionale a cui ha aderito Banca Popolare di Vicenza; una seconda emissione obbligazionaria con garanzia dello Stato è stata effettuata dall’istituto per un importo complessivo di 2,2 miliardi di euro nominali, tasso nominale annuo lordo 0,50 per cento e scadenza al 1o giugno 2020 sottoscritta interamente dall’emittente nell’intento di incrementare la liquidità del Gruppo; con quest’ultima operazione le obbligazioni in essere con garanzia statale emesse dalla Banca ammontano a 5,2 miliardi di euro nominali;

quanto a Veneto Banca, anche per questo Istituto la Banca d’Italia ha messo in evidenza il fenomeno delle cosiddette « azioni finanziate » non dedotte, reiterato nel tempo nonostante i solleciti delle Autorità di vigilanza e le sanzioni irrogate; la prassi ha determinato un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale per circa 356 milioni di euro a cui si sono sommati gli effetti del deterioramento del portafoglio creditizio, con oltre 700 milioni di euro di rettifiche di valore su crediti nel bilancio 2015; anche in questo caso la trasformazione in società per azioni, ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015, ha messo in evidenza una drastica perdita di valore delle azioni;

nel novembre del 2016 è stata avviata azione di responsabilità nei confronti degli ex componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’ex Direttore Generale di Veneto Banca S.p.A.;

come previsto da Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca ha realizzato un’iniziativa di conciliazione transattiva rivolta all’85 per cento del totale degli azionisti, mediante un’Offerta di Transazione con un indennizzo forfettario ed onnicomprensivo pari al 15 per cento della perdita teorica sofferta in conseguenza degli acquisti di Azioni Veneto Banca – al netto delle vendite effettuate e dei dividendi percepiti – tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016, a fronte della rinuncia dell’azionista a promuovere azioni legali;

anche Veneto Banca ha infine costituito un Fondo di solidarietà di 30 milioni di euro per sostenere i soci in comprovate situazioni di particolare disagio socio-economico destinatari dell’Offerta Pubblica di Transazione che rinuncino ad azioni risarcitorie;

 considerato che:

appare necessario garantire un rimborso preferenziale ai possessori di strumenti finanziari collocati con violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell’operazione da parte di soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario nelle due Banche;

nel Veneto in particolare i risparmiatori clienti delle Banche che si ritrovano – loro malgrado – azionisti delle Banche o possessori di titoli obbligazionari sono molto numerosi: in molti casi le banche hanno condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei clienti – mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cosiddetti « mutui soci » riservati ai soci – all’acquisto di proprie azioni od obbligazioni convertibili soprattutto nel periodo in cui si sono svolte le operazioni di aumento di capitale negli anni 2013 e 2014;

la prassi seguita dalle Banche aveva l’obiettivo di collocare titoli presso i richiedenti credito per conseguire l’aumento di capitale necessario a rispettare determinati coefficienti patrimoniali, anche mediante un’adeguata crescita dimensionale, in vista del passaggio della Banca alla vigilanza unica della BCE;

l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori (mutui, prestiti personali, aperture di credito in conto corrente) condizionata all’acquisto di azioni od obbligazioni convertibili, anche concedendo somme superiori agli importi richiesti in caso di acquisto di questi titoli, limitava la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento (solo titoli della Banca) difficilmente negoziabili e liquidabili, considerata la natura di società non quotata della Banca;

i risparmiatori clienti della Banche, che sono stati indotti in modo scorretto all’acquisto di azioni, hanno oltretutto subìto la limitazione del diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso, per

effetto dell’articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2015, che ha disposto che con circolare di Banca d’Italia si può limitare tale diritto, anche in deroga a norme di legge, qualora sia necessario per assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria;

con ordinanza del Consiglio di Stato del 15 dicembre 2016 è stata dichiarata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2015 nella parte in cui limita il diritto al rimborso del socio con circolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013, aggiornata nel 2015; la norma sembra anche violare il principio di gerarchia delle fonti di legge perché prevede che una circolare di Bankitalia escluda o rinvii il diritto al rimborso di un socio in deroga al codice civile e ad altre norme di legge;

fondamentale in questa fase è anche la questione di garantire continuità nel sostegno al credito alle famiglie e alle imprese del Veneto: quando un singolo o un’impresa è affidato da più banche e queste banche vanno incontro ad un processo di fusione, incorporazione o cessione – come in questo caso (di fatto una cessione di enti sottoposti a risoluzione a cui si applica, come dice il decreto al nostro esame, l’articolo 47 comma 9 del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180) – le linee di credito si sommano, ma non si sommano le relative garanzie e quindi una parte del prestiti o dei mutui accordati all’imprenditore resta priva di copertura a garanzia e quindi la banca che ha « ereditato » il mutuo « revoca » il prestito, a meno che l’imprenditore non fornisca alla banca una garanzia addizionale che potrebbe non avere o che dovrebbe acquisire a costi elevati,

impegna il Governo:

ad assumere con prossimi provvedimenti, ogni iniziativa, utile ad assicurare in tempi ragionevoli il rimborso del credito risarcitorio o restitutorio dei risparmiatori clienti delle Banche di cui sia stata carpita la buona fede, con violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, per indurli all’acquisto o detenzione di azioni, e il cui diritto di recesso al momento della trasformazione delle Banche in società per azioni sia stato limitato secondo quanto previsto da Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, con particolare attenzione alle vittime che versano in condizione di disagio sociale;

a salvaguardare la stabilità del sistema produttivo veneto, attraverso ulteriori iniziative anche normative per garantire continuità alle linee di credito già concesse, attivando ove necessario i meccanismi di garanzia e co-garanzia previsti dalle vigenti leggi in modo che l’eventuale incapienza della garanzia sui finanziamenti concessi a imprese o singoli imprenditori dalle banche oggetto delle cessioni possa essere coperta – sia in termini di congruità che di durata – ad esempio dal Fondo di pubblico di garanzia cosiddetto « Bersani » di cui alla legge n. 662 del 1996 e dal Fondo Regionale del Veneto di Garanzia ex LR n. 19/2004;

ad attivarsi in tutte le sedi competenti perché sia fatta chiarezza su quanto accaduto nella gestione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e siano accertate le relative responsabilità, ad ogni livello, dando ogni supporto organizzativo necessario all’operatività degli uffici giudiziari preposti alle indagini nei confronti degli ex vertici aziendali, sia in sede penale sia in sede di liquidazione coatta amministrativa, anche per il fattivo recupero alla massa attiva di tutti i beni, mobili ed immobili, loro appartenenti per consentire la soddisfazione delle ragioni di tutti i creditori.

**9/4565-A/142.** Rubinato, Zanin, Sbrollini, Borghi, Moretto, Venittelli, Crivellari, Rostellato, Casellato, Ginato, De Menech, Zan, Zardini, Gigli, Rotta, Miotto.